

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SAN MAURO TORINESE - VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di San Mauro Torinese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 142-3494 del 18/02/1986, al quale sono state apportate successivamente tre Varianti, approvate rispettivamente con deliberazioni G.R. n. 74-3350 del 12/12/1989, n. 110-36504 del 27/03/1990 e n. 90-21496 del 22/12/1992;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 25 del 27/03/1998, una Variante Parziale al suddetto P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 31 del 4 maggio 2007 la Variante Strutturale n. 5 al P.R.G.C., relativa all'Area Urbanistica "R.U.C.2", ai sensi della L.R. 1/2007;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 33 del 21/05/2008, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 40 del 22/07/2008, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente, successivamente revocata con D.C.C. n. 61 del 27/11/2008;
- ha nuovamente adottato, con deliberazione C.C. n. 61 del 27/11/2008, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 18/12/2008 (pervenuto il 24/12/08) per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat. n. 165/2008);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 12.667 abitanti nel 1971, 14.655 abitanti del 1981; 16.746 abitanti nel 1991 e 17.817 abitanti nel 2001, dati che confermano un andamento demografico in crescita costante;
- superficie territoriale di 1.274 ettari, dei quali 597 ettari di pianura e 677 ettari di collina; 611 ettari presentano pendenze inferiori ai 5°; 459 ettari hanno pendenze tra i 5° ed i 20° ed i rimanenti 204 ettari pendenze superiori ai 20°; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 35 ettari appartengono alla "Classe I[^]" e 214 ettari alla "Classe II[^]"; inoltre, circa il 40% del territorio comunale, (506 ettari), è coperto da aree boscate;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Torino, Sub-ambito "Torino", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- sistema residenziale: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- sistema produttivo: il P.T.C., all'art. 10.3 delle N.d.A. lo individua nel "Bacino di valorizzazione produttiva" di Settimo-Leini, con i Comuni, oltre quelli già citati, di Borgaro Torinese, Brandizzo, e Volpiano;
- è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.C.) e dal Piano Territoriale di

- Coordinamento Provinciale (P.T.C.) come centro turistico di *interesse provinciale* e centro storico di “*media rilevanza*”;
- infrastrutture di trasporto e viabilità:
 - è attraversato dalla ex Strada Statale n. 590 della Val Cerrina e dalle Strade Provinciali n. 92, n. 93 e n. 96;
 - il P.T.C. lo individua quale Nodo di Interscambio di Tipologia “C” e livello gerarchico “2”;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Fiume Po e dal Rio Dora, il Fiume Po è di competenza del Magistrato del Po ed inoltre il corso è compreso nell’elenco dell’art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detto corso d’acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell’art. 10 della L.R. 20/89;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 123 ettari del territorio interessati da aree inondabili, delle quali un ettaro con tempo di ritorno compreso tra 3 e 5 anni; 67 ettari con tempi compresi tra 25 e 50 anni ed i restanti 55 con tempi superiori a 50 anni; circa 16 ettari sono interessati da areali di frane quiescenti;
 - il “*Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico*” (P.A.I.) adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia 165 ettari del territorio compresi nelle fasce, dei quali 70 in “A”, 73 in “B” e 22 in “C”;
 - tutela ambientale:
 - il P.T.C., all’art. 14.4.1 individua il Comune come appartenente alla “*Zona della Collina di Torino*”, area definita di particolare pregio ambientale e paesistico, di competenza regionale per l’inserimento in Piano Territoriale con specifica valenza paesistica;
 - una porzione di 49 ettari del territorio comunale ricade nell’Area Protetta Regionale Istituita “*Parco Naturale della Collina di Superga*” e nel Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” - BC1002;
 - la stessa porzione è individuata dal Decreto Ministeriale 1° agosto 1985 (c.d. Galassini) come zona della Collina Torinese;

(per ulteriori dati informativi si vedano le “*schede comunali*” allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 61 del 27/11/2008 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone, nelle more dell’elaborazione della revisione generale del Piano, attualmente in corso, le seguenti modifiche:

- integrazione del comma 7, art. 2.3 “*Parametri per gli interventi urbanistici ed edilizi*” e dell’art. 2.1 “*Tipi di intervento*”, lettera b) “*Ristrutturazione di tipo B*” delle N.T.A. del Piano vigente, finalizzata ad esplicitare le caratteristiche che i locali sottotetto devono rispettare per essere classificati come accessori; l’approfondimento si rende necessario a seguito delle difficoltà interpretative riscontrate nella gestione del Piano, nella distinzione tra sottotetti non abitabili, accessori all’abitazione e costituenti unità immobiliare;

- integrazione della lettera c) “*ristrutturazione di tipo C*” dell’articolo 2.1 delle N.T.A. e del punto 6 dell’art. 3.18 “*Aree per attività agricole*”, finalizzata a consentire aggregazioni di volumi, al fine di utilizzare nel modo migliore le risorse presenti;
- integrazione del contenuto dell’art. 3.19 “*Aree per servizi e attrezzature pubbliche-standard*” delle N.T.A., con la previsione che i fabbricati destinati a pubblici servizi siano considerati privi di cubatura oltre quando insistano su aree di proprietà o di proprietà e gestiti da Enti pubblici anche quando gli immobili siano nella disponibilità degli stessi; la modifica si rende necessaria al fine di incrementare la capacità di accoglienza del Presidio Socio-assistenziale “S. Giuseppe”, struttura concessa in comodato alla Città. Si individua l’area a servizi “C.C.8”, avente superficie pari a mq 2.308;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull’Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 05/02/2009;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 12/01/2009;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l’espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell’ultimo periodo del punto 1. “*La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell’elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell’iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l’ambito del territorio comunale*”;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l’art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di esprimere**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di San Mauro Torinese, adottato con deliberazione C.C. n. 61 del 27/11/2008, **giudizio di compatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. **di dare atto che** rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. viene segnalata la seguente incompletezza materiale:
 - in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) si rammenta che nell'allegato II, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008), qualora l'Amministrazione Comunale ritenga la Variante in oggetto esclusa dal suddetto processo è necessario che ... *le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico ... richiama esplicitamente ... la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo*". Alla luce di quanto sopraindicato, si suggerisce, di indicare nell'Atto di approvazione della Variante, l'esclusione dalla V.A.S. con le relative motivazioni;
3. **di trasmettere** al Comune di San Mauro Torinese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.